

Città metropolitana di Torino

BANDO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI IN PARELLA, VIA BOSSO N.C. 12, AVENTI DESTINAZIONE : LOCALI PLURIUSO E DI RISTORAZIONE/PIZZERIA – AREA VERDE ATTREZZATA CON RELATIVO CAMPO MULTIPSORT – CAMPO DA TENNIS.

II RUP DELL'UFFICIO TECNICO

In esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale del 17 dicembre 2021 n. 46 e relativa determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 25 del 02 marzo 2022.

RENDE NOTO

ART. 1. OBIETTIVO DEL BANDO

L'Amministrazione Comunale intende:

- agevolare coloro che hanno l'interesse ad intraprendere o continuare l'attività di ristorazione e pizzeria nei locali di proprietà comunale unitamente alla gestione di parte degli impianti sportivi;
- proseguire le azioni volte a contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale di locali, favorendoli, affinché contribuiscano alla crescita del tessuto economico urbano e alla valorizzazione del territorio, nel rispetto delle normative vigenti e del decoro urbano.

ART. 2. DESCRIZIONE DEI BENI IMMOBILI

I beni oggetto del presente bando sono individuati nelle schede catastali allegate, si precisa che durante la presa visione verranno illustrate le porzioni già utilizzate dall'associazione proloco di Parella.

Le unità immobiliari sono assegnate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, rimanendo a carico dell'aggiudicatario la richiesta e l'ottenimento di concessioni, licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'uso, senza che l'aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune di Parella e di altri Enti Pubblici. Si precisa che i beni immobili non sono soggetti a vincoli di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio.

ART. 3. DESTINATARI DEL BANDO

Soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", che non incorrono in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo.

Per essere ammessi alla Gara i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e morali previsti dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016.



Città metropolitana di Torino

Al momento della domanda il proponente indicherà una forma giuridica già valutata, la compagnie sociale e la composizione dei ruoli nella futura impresa, nonché l'impegno ad esserne legale rappresentante e unico referente nei confronti dell'Amministrazione comunale. L'attività deve essere obbligatoriamente ed esclusivamente svolta all'interno della proprietà comunale assegnata, improntata al serio impegno alla continuazione dell'attività per un congruo periodo.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese i requisiti di ordine generale e morale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate.

I Consorzi sono ammessi alle stesse condizioni previste per le imprese singole nel caso in cui posseggano direttamente i requisiti sopra prescritti. In caso contrario i Consorzi possono partecipare alla gara utilizzando i requisiti posseduti dalle proprie consorziate per conto delle quali partecipano. Si applicano in ogni caso le disposizioni vigenti in materia di ammissione dei Consorzi alle gare. Le imprese straniere aventi sede in uno stato UE sono ammesse alle condizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, su presentazione delle attestazioni ivi previste.

I cittadini extracomunitari dovranno essere in possesso di regolare permesso/carta di soggiorno.

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO.

I soggetti richiedenti dovranno dichiarare:

- a) di aver preso visione di tutte le condizioni previste nel bando pubblico e di accettarle in modo incondizionato e senza riserve;
- b) di non aver debiti nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Parella. Tuttavia un soggetto eventualmente interessato a partecipare all'aggiudicazione (anche facente parte di un raggruppamento) che ricada nella presente situazione dovrà saldare il debito/i in un'unica soluzione e far pervenire copia della/e quietanza/e di avvenuto pagamento prima della presentazione dell'offerta:
- c) non avere contenziosi giudiziari pendenti con l'Amministrazione Comunale, con riferimento al bene utilizzato;
- d) di non aver subito procedure di decadenza o revoca di concessioni di spazi per aver commesso azioni gravi con la risoluzione dei relativi contratti od avere contenziosi in corso di qualsiasi natura per inosservanza dei regolamenti definiti almeno in primo grado a favore dell'Amministrazione Comunale;
- e) di aver preso visione delle disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), relativamente al trattamento dei dati contenuti nella presente offerta, esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri dell'Amministrazione Comunale e di essere informato ai sensi



Città metropolitana di Torino

dell'art. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679, in merito al trattamento dei dati personali, relativi al bando pubblico per l'assegnazione di spazi e locali a disposizione dell'Amministrazione Comunale a favore di soggetti terzi, al fine di coinvolgere la cittadinanza nelle attività assistenziali, sociali, ambientali, scolastiche, ricreative, culturali e sportive;

- f) dell'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di concessione, elencate nell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ed in particolare che non sussiste motivo di esclusione dalla partecipazione al predetto bando per una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche:
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni:
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Dovranno inoltre dichiarare che prima di dare inizio all'attività, provvederanno a porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni, in materia igienico-sanitaria e di sorvegliabilità dei locali e delle aree esterne.



Città metropolitana di Torino

Non è consentito ad un soggetto di partecipare alla gara presentando più domande di ammissione come singolo e/o come concorrente in una delle forme associative di cui sopra, ovvero di avere rapporti di controllo e collegamento anche sostanziale con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o nelle forme associative sopra elencate, a pena di esclusione di tutte le diverse domande presentate. Non è ammessa alcuna possibilità, al momento del contratto, di modificazione delle ATI, dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dalla domanda di ammissione alla gara.

ART. 4. SOGGETTI ESCLUSI

Sono <u>tassativamente escluse</u> dalla partecipazione del presente Bando le attività imprenditoriali che esercitino, <u>ancorché in misura non prevalente</u>, le seguenti attività:

- 1. commercio di armi, munizioni, fuochi d'artificio, articoli per adulti, articoli monoprezzo e sigarette elettroniche;
- 2. commercio/somministrazione a mezzo di distributori automatici;
- 3. sale giochi, sale scommesse;
- 4. agenzie di affari;
- 5. attività finanziarie e di intermediazione mobiliare ed immobiliare;
- 6. attività di compro oro, argento e preziosi;
- 7. locali espositivi di imprese edili;

ART. 5. DURATA

L'aggiudicatario dovrà stipulare il contratto di locazione nel termine che gli verrà comunicato dall'Amministrazione Comunale. In caso di mancata stipula nel termine prescritto l'aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento dei danni verso l'Amministrazione Comunale, la quale avrà facoltà di procedere a nuovo incanto a totale spesa dell'aggiudicatario stesso, oppure di procedere all'aggiudicazione scorrendo la graduatoria.

La durata del contratto di locazione comprende il periodo di tempo necessario per l'esecuzione di eventuali lavori rispetto allo stato di fatto in cui si trova l'immobile al momento della consegna e comunque di tutti i lavori di recupero, di adeguamento, nonché di quelli determinati dal particolare tipo di attività svolta dal conduttore.

Nel caso il bene necessiti di lavori di adeguamento/restauro/manutenzione straordinaria gli assegnatari dovranno avviare l'attività entro e non oltre 180 giorni dalla stipula del contratto salvo proroghe dovute a giustificato motivo non dipendente dal conduttore.

Con la sottoscrizione del contratto i locali verranno messi nella piena disponibilità degli assegnatari.

La locazione sarà stipulata per la durata di anni sei rinnovabili per un periodo di ulteriori anni sei.



Città metropolitana di Torino

ART. 6.IMPORTO DELLA LOCAZIONE

La locazione a base d'asta a rialzo viene fissata in 450€/mensili come da Deliberazione della Giunta Comunale del 22.10.2021;

ART. 7. OBBLIGHI A CARICO DEL LOCATARIO

Il locatario è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi, prestazioni e servizi:

- munirsi di ogni autorizzazione necessaria per l'esercizio dell'attività;
- al rispetto delle normative vigenti per la gestione dell'esercizio pubblico;
- corrispondere tutte le spese necessarie per il funzionamento e le attività di gestione, nonché tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento e tariffa raccolta rifiuti i cui contratti devono essere direttamente intestati al conduttore:
- provvedere alla manutenzione ordinaria dell'immobile e relativi impianti;
- provvedere alla quotidiana pulizia, l'ordine e il decoro del bene immobile, al fine di rendere i locali sempre accoglienti ai cittadini e rispondere a tutti i requisiti igienico sanitari, nonché la costante pulizia e manutenzione dell'area pubblica esterna adiacente all'attività esercitata;
- stipulare una polizza di assicurazione contro i rischio locativo e responsabilità civile verso terzi, che dovranno essere mantenute valide ed efficaci per tutta la durata della locazione;
- non installare gli apparecchi (i cc.dd. videogiochi) di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con il R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

I locali bisognosi di interventi di manutenzione e di adeguamento impiantistico in base alle sole necessità commerciali e lavorative, ritenuti dal conduttore strumentali alla conduzione della propria attività, saranno a carico dello stesso, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale competente.

A tale riguardo il Conduttore assumerà a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio il conseguimento dell'approvazione del progetto definitivo / esecutivo da parte del competente Ufficio Comunale, nonché di ogni altra autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l'esecuzione degli interventi, restando in ogni caso inibita al Conduttore la possibilità di iniziare i lavori e/o l'attività se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni. Il Conduttore sarà tenuto a vigilare affinché le imprese esecutrici degli interventi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia e ad esibire al Comune la documentazione necessaria ad attestare l'avvenuta ultimazione degli interventi.

<u>Il conduttore, all'atto della consegna del locale, deve intestare a proprio nome, i contratti delle utenze attivate o/e da attivare.</u>

<u>I beni immobili da locare saranno soggetti a vincolo di destinazione e al divieto di sublocazione</u>. Sarà vietata qualsiasi variazione, anche parziale, della destinazione d'uso dell'unità immobiliare locata e delle modalità di svolgimento dell'attività contrattualmente prevista, la cui violazione di tale



Città metropolitana di Torino

divieto, così come il mancato uso dell'immobile, comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 8 - OBBLIGHI ED IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune in qualità di proprietario dell'immobile potrà effettuare, in ogni tempo, ispezioni periodiche o saltuarie per accertare l'osservanza degli obblighi posti a carico del locatario. Si potrà prescrivere l'esecuzione di interventi e/o prestazioni che si ritengano necessarie per il buon funzionamento della locazione qualora si riscontrino manchevolezze. E' fatto obbligo al gestore di notificare con urgenza al Comune di Parella eventuali carenze, guasti e inconvenienti di carattere straordinario.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Gli interessati, nella persona del Legale Rappresentante o di soggetto munito di delega conferita dal suddetto Legale Rappresentante, dovranno effettuare obbligatoriamente la visita di sopralluogo per prendere visione del bene, previa richiesta via telefonica al n. 012576120.

Gli interessati dovranno presentare domanda entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 giugno 2022.

Il concorrente fornirà, a garanzia della serietà dell'espletamento della gara, un deposito pari ad € 1.500,00 che sarà svin∞lato dal Comune di Parella dopo la sottoscrizione del contratto con il soggetto aggiudicatario definitivo.

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dal contratto di locazione, ivi comprese quelle relative al pagamento dei canoni e degli oneri accessori, l'assegnatario dovrà produrre, alla sottoscrizione del contratto, idonea fideiussione bancaria o assicurativa, a prima richiesta, con validità per la durata contrattuale, per un importo pari a 3 (tre) mensilità dell'intero canone di locazione annuale, e con le seguenti ulteriori principali caratteristiche:

- impegno incondizionato da parte dell'istituto di emissione a versare entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, qualsiasi somma compresa nel massimale previsto, ogni eccezione rimossa al riguardo e nonostante eventuali opposizioni del conduttore:
- formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo civile, alla facoltà di opporre eccezioni opponibili dal conduttore al locatore decadenze di cui all'articolo 1957 del codice civile;
- preavviso di 6 (sei) mesi in caso di disdetta da parte dell'istituto bancario. L'invalidità od inefficacia, totale o parziale, per qualsiasi ragione, della garanzia fideiussoria produrrà, ipso jure, la risoluzione del contratto di locazione.



Città metropolitana di Torino

Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante.

Nel caso di mancato versamento del deposito cauzionale e del primo canone mensile anticipato nei termini indicati, la locazione sarà ritenuta risolta.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta, **esclusivamente** tramite mail p.e.c. al seguente indirizzo: **protocollo.parella@cert.ruparpiemonte.it** entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 30 giugno 2022, a pena di esclusione. Oltre il termine sopraindicato, non sarà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente, ancorché spedita in data anteriore al termine suddetto. **La domanda e gli allegati dovranno obbligatoriamente essere firmati digitalmente.**

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO

Per la partecipazione al presente bando pubblico, ciascun interessato dovrà presentare la mail P.E.C. recante il seguente oggetto "NON APRIRE - BANDO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI IN PARELLA, VIA BOSSO N.C. 12, AVENTI DESTINAZIONE: LOCALI PLURIUSO E DI RISTORAZIONE – AREA VERDE ATTREZZATA CON RELATIVO CAMPO MULTIPSORT – CAMPO DA TENNIS"

Nella mail, a pena di esclusione, dovranno essere inseriti due files :

- "A Istanza"
- "B Offerta economica".

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Il plico dell'offerta, a pena di esclusione, dovrà contenere:

BUSTA "A — ISTANZA".

A pena di esclusione, la busta "A - ISTANZA", dovrà contenere:

- 1. 1. Istanza di partecipazione al bando pubblico redatta in bollo (marca da bollo da € 16,00) contenente una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il partecipante dichiara la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale/partita I.V.A., e le generalità del legale rappresentante firmatario dell'istanza. Nell'istanza, il rappresentante legale dovrà dichiarare:
- a) di aver preso visione di tutte le condizioni previste nel bando pubblico e di accettarle in modo incondizionato e senza riserve;



Città metropolitana di Torino

- b) di non aver debiti nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Parella e delle sue partecipate. Tuttavia un soggetto eventualmente interessato a partecipare all'aggiudicazione (anche facente parte di un raggruppamento) che ricada nella presente situazione dovrà saldare il debito/i in un'unica soluzione e far pervenire al Settore Valorizzazione Beni Demaniali, Patrimoniali e Stime, copia della/e quietanza/e di avvenuto pagamento;
- c) non avere contenziosi giudiziari pendenti con l'Amministrazione Comunale, con riferimento al bene utilizzato;
- d) di non aver subito procedure di decadenza o revoca di concessioni di spazi per aver commesso azioni gravi con la risoluzione dei relativi contratti od avere contenziosi in corso di qualsiasi natura per inosservanza dei regolamenti definiti almeno in primo grado a favore dell'Amministrazione Comunale;
- e) di aver preso visione delle disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
- 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), relativamente al trattamento dei dati contenuti nella presente offerta, esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri dell'Amministrazione Comunale e di essere informato ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, in merito al trattamento dei dati personali, relativi al bando pubblico per l'assegnazione di spazi e locali a disposizione dell'Amministrazione Comunale a favore di soggetti terzi, al fine di coinvolgere la cittadinanza nelle attività assistenziali, sociali, ambientali, scolastiche, ricreative, culturali e sportive:
- f) dell'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di concessione, elencate nell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ed in particolare che non sussiste motivo di esclusione dalla partecipazione al predetto bando per una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;



Città metropolitana di Torino

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni:
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

BUSTA "B — OFFERTA ECONOMICA".

A pena di esclusione, la busta "B — OFFERTA ECONOMICA", **dovrà contenere l'offerta a rialzo in percentuale**, redatta in carta semplice. La proposta dovrà essere firmata dal sottoscrittore dell'istanza di cui sopra.

ESCLUSIONI DALLA GARA

Costituiscono motivi di esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio

- a) il mancato possesso per i concorrenti dei requisiti nella misura necessaria per la partecipazione;
- b) il fatto che il concorrente non comprovi il possesso dei requisiti autocertificati nell'ambito del procedimento di verifica.
- Costituiscono irregolarità essenziali nella presentazione della documentazione di gara non sanabili:
- c) le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- d) l'impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi univoci dei concorrenti;
- e) la presentazione dell'offerta tecnica non sottoscritta dai soggetti tenuti a farlo:
- f) l'integrale mancata presentazione dell'offerta tecnica fermo restando che l'offerta tecnica incompleta di alcuni suoi punti sarà valutata per il contenuto presente, sempre che rispetti i contenuti minimi richiesti dal capitolato;



Città metropolitana di Torino

- g) il fatto che l'offerta tecnica presenti correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente su aspetti tali che la rendano indefinita:
- h) la presentazione della documentazione di gara non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione in lingua italiana;
- i) il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito rivolto dalla Commissione a completare, regolarizzare o presentare gli elementi e le dichiarazioni o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;
- j) la mancata presentazione da parte di tutti i soggetti tenuti congiuntamente o disgiuntamente, della domanda di partecipazione alla gara salvo che l'operatore economico concorrente sia inequivocabilmente identificato dalla restante documentazione amministrativa di gara e fermo restando che l'eventuale integrazione della domanda di partecipazione alla gara non potrà apportare variazioni a quanto risulta dalla documentazione amministrativa già presentata.

Sono considerate inammissibili le offerte:

- k) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando;
- in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi:
- m) che siano parziali o condizionate o espresse in modo indefinito o in riferimento ad altro appalto.
- Si precisa che l'omissione della marca da bollo sull'istanza di ammissione alla gara non costituisce motivo di esclusione, ma irregolarità fiscale e che non costituisce motivo di esclusione l'omissione dell'indicazione dell'indirizzo di pec per le comunicazioni.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documenti di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta progettuale, sarà assegnato al concorrente all'indirizzo di posta elettronica che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dai documenti presentati, oppure dalla visura presso la CCIAA, un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.



Città metropolitana di Torino

Si fa presente che le dichiarazioni prodotte in seguito alla richiesta dell'Amministrazione dovranno riferirsi a situazioni in essere alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e che i documenti eventualmente prodotti in seguito alla richiesta dell'Amministrazione dovranno essere anch'essi di data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

10BBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO DEFINITIVO

1. L'aggiudicatario dovrà intervenire nel giorno e nel luogo stabilito dall'Amministrazione Comunale per la stipula del contratto di locazione/concessorio, previa presentazione della garanzia concernente il regolare e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla locazione, pari a tre mensilità, pena la mancata conclusione del contratto di locazione.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Alle ore 14.00 del giorno 30 giugno 2022 presso una sala del Palazzo Comunale la Commissione procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle mail p.e.c. pervenute nei termini, verificandone la completezza e la conformità alle disposizioni del presente bando pubblico.

Eventuali modifiche della data della seduta sono comunicate sul sito internet istituzionale del Comune di Parella, fino al giorno antecedente la suddetta data. Nel giorno e nell'ora fissati per la seduta pubblica, il Presidente procede ad effettuare quanto di seguito indicato:

- a) verifica della regolarità dei plichi di trasmissione pervenuti, accertandone l'integrità, la data e l'ora di presentazione, escludendo le offerte non integre o pervenute oltre il termine stabilito nel bando pubblico;
- b) apertura della sola Busta "A" di ogni singolo concorrente e verifica della completezza e validità dei documenti amministrativi presentati ai fini dell'ammissione provvedendo ad effettuare le eventuali esclusioni o a disporre le necessarie integrazioni documentali;
- d) apertura di ciascuna Busta "B" contenente l'offerta a rialzo.
- E' fatto obbligo ai concorrenti di dotarsi di domicilio elettronico certificato (PEC) per tutte le comunicazioni successive alla prima seduta pubblica.
- Il verbale in cui viene definita la graduatoria finale non ha valore di contratto.
- L'aggiudicazione effettuata al termine delle operazioni di cui sopra ha carattere provvisorio in quanto subordinata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura e all'approvazione dell'esito da parte del RUP del Settore competente.

L'aggiudicazione è in ogni caso definitiva per l'Amministrazione Comunale divenuti esecutivi, ai sensi di legge, i provvedimenti di approvazione dell'esito. L'offerta si considera vincolante per l'Aggiudicatario ed irrevocabile fino a 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte.



Città metropolitana di Torino

L'Amministrazione Comunale si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di non aggiudicare o sospendere o interrompere definitivamente la procedura senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa o richiesta di risarcimento o indennizzo a nessun titolo.

GRADUATORIA FINALE

La graduatoria finale di merito delle offerte validamente presentate è formulata in ordine decrescente. In caso di parità si procede mediante sorteggio pubblico. L'aggiudicazione può avvenire anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta idonea in relazione all'oggetto del presente bando.

VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

Le offerte inviate non vincolano in alcun modo l'Amministrazione Comunale né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto di locazione, mentre i soggetti offerenti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

In caso di revoca, annullamento o decadenza dell'aggiudicazione l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare al concorrente che segue il primo nella graduatoria finale.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Al termine della procedura di valutazione delle offerte verrà redatta la graduatoria in ordine decrescente, successivamente approvata con apposito provvedimento dirigenziale e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Parella.

L'Amministrazione Comunale si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di non aggiudicare o di sospendere o interrompere definitivamente la procedura senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa o richiesta di risarcimento o indennizzo a nessun titolo.

Le offerte duplici o contenenti comunque condizioni saranno considerate nulle. L'aggiudicazione diverrà in ogni caso vincolante per l'Amministrazione Comunale allorché saranno divenuti esecutivi, ai sensi di legge, i provvedimenti di approvazione dell'esito della gara.

In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate ed, in generale, di mancati adempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione, il soggetto decadrà immediatamente dal diritto alla eventuale assegnazione e/o dalla fruizione del bene.

Il contratto di locazione e il provvedimento concessorio saranno stipulati dal Settore Valorizzazione Beni Demaniali, Patrimoniali e Stime e le spese contrattuali di registrazione saranno a carico di entrambe le parti, in parti uguali.



Città metropolitana di Torino

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale provvede a disporre la risoluzione del contratto, con preavviso di sei mesi, nei seguenti casi:

- il locatario non svolga continuativamente l'attività per la quale ha ottenuto in locazione il bene:
- il locatario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti o effettuato comunicazioni all'Amministrazione comunale risultati non veritieri;
- il locatario non rispetti tutti gli obblighi previsti dal Bando.

L'Amministrazione comunale può altresì procedere alla risoluzione del contratto di locazione in tutti gli altri casi non contemplati dal Bando qualora venisse riscontrata una grave violazione della normativa comunale, regionale, nazionale e comunitaria.

In caso di cessazione a qualsiasi titolo dell'attività da parte del locatario, l'esercizio dell'attività tornerà nella disponibilità del Comune di Parella ed il contratto cesserà di diritto, rientrando l'azienda nella disponibilità del locatore.

19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.m. e i.i. è il geom. Andrea BOGGIO.

20. PUBBLICAZIONE

Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web ufficiale del Comune di Parella.

21. NORME DI RINVIO E INFORMAZIONI FINALI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere la procedura di gara, revocare o annullare il bando di gara per motivi di pubblico interesse.

Nessun rimborso o compenso spetta ai concorrenti per le eventuali spese sostenute in dipendenza della presente gara, anche in caso di revoca o annullamento del bando.

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rimanda al R.D. 2440/1923 ed al Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato di cui al R.D. 23/05/1924 n. 827, nonché a tutte le altre norme vigenti in materia.

Per i ricorsi contro i provvedimenti adottati in relazione alla presente procedura la competenza è del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, a cui è possibile presentare ricorso entro 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Per quanto riguarda l'accesso agli atti relativi allo svolgimento della gara si rimanda a quanto previsto dalla legge 241/1990 e s.m.i.

Qualora il bene immobile resti nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale a causa di non avvenuta partecipazione al bando, si provvederà alla



Città metropolitana di Torino

concessione in locazione mediante esperimento di nuova procedura di evidenza pubblica, anche modificando le condizioni e i requisiti di partecipazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti danno atto che è stato provveduto, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vi- genti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizza- ta o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso con- nessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet del Comune di Parella .

Parella 02 marzo 2022

f.to Andrea BOGGIO